

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 6

Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio della Provincia di Padova.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Padova, sulla base delle risultanze del referendum consultivo delle popolazioni interessate svoltosi in data 17 dicembre 2017, il nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" mediante fusione dei Comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Saletto.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2

Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veneto" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Padova sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
-

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.